



**Comitato esecutivo del 2 dicembre 2014**

**Punto 6 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 6.1**

**Incontro con MEF sul tema del pagamento alle imprese dei debiti della PA**



## Operatività su crediti certificati e assistiti da garanzia dello Stato

*Documento per la discussione al 6 novembre 2014*

	Caratteristiche	Aspetti positivi	Criticità e punti aperti
1	Il credito è certificato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicurezza che il credito è certo, liquido ed esigibile;</li> <li>La certificazione assume, nella sostanza, gli effetti di un riconoscimento del debito;</li> <li>Il cessionario non è esposto al rischio di compensazione ex art. 48 bis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cessionario resta esposto al rischio di compensazioni in caso di pendenze contributive e retributive anche successive alla cessione (es. DURC);</li> <li>Il cessionario è esposto al rischio di revoca della certificazione per autotutela dell'ente;</li> </ul>
2	La cessione di crediti certificati può avvenire con scrittura privata e la notifica può avvenire con comunicazione tramite PCC, la quale costituisce data certa e disapplicazione delle norme di cui all'art. 117 del Codice Appalti e agli artt. 69 e 70 del regio decreto 2440/1923	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superamento dei requisiti formali previsti dal Codice Appalti (atto pubblico/scrittura privata autenticata e notifica) con risparmio di tempi e costi;</li> <li>Possibilità di cedere con uno stesso atto crediti verso PA diverse</li> <li>La previsione è valida per tutti i crediti certificati tramite PCC e non solo per quelli assistiti da garanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attualmente la comunicazione della cessione può avvenire esclusivamente tramite i servizi CBI</li> <li>Gli intermediari non consorziati possono accedere ai servizi tramite un altro istituto consorziato che opera come referente tecnico (a pagamento) ovvero utilizzare la procedura alternativa che prevede uno scambio di documentazione con il cedente a fare da tramite;</li> <li>Tale procedura alternativa però presenta alcune problematiche rilevanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) espone il cessionario al rischio di manipolazione della documentazione da parte del cedente,</li> <li>ii) non consente di raccogliere date certe e c'è incertezza sulla decorrenza dei termini (vd punto 3),</li> <li>iii) è stato riferito, in occasione di alcuni convegni, che la registrazione in PCC da parte dell'ente rappresenta un comportamento concludente da parte dell'ente che equivale ad accettazione. Tale posizione è condivisibile in linea di principio ma non trova riscontro normativo.</li> </ul> </li> </ul>
3	Riduzione del termine per il rifiuto a 7 giorni da 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione del corrispettivo della cessione;</li> <li>La previsione è valida per tutti i crediti certificati tramite PCC e non solo per quelli assistiti da garanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La formulazione del dl 66/2014 finisce per estendere la necessità dell'adesione da parte dell'ente pubblico a tutti i contratti invece che ai soli contratti in corso come da normativa precedente;</li> <li>Incertezza sulla possibilità da parte dell'ente pubblico di sospendere il termine e sulla durata di tale sospensione (30 ovvero 10 giorni);</li> <li>Non è previsto esplicitamente che il rifiuto venga comunicato tramite PCC, con potenziale incremento dei tempi effettivi;</li> <li>In caso di procedura alternativa, non è chiaro il</li> </ul>

			momento della decorrenza dei termini per il rifiuto, in assenza di date certe. Ciò può comportare, in caso di inerzia della PA, un allungamento indefinito dei tempi.
4	La cessione di crediti certificati non è soggetta alle norme in tema di revocatoria fallimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tale previsione consente di eliminare il rischio di revocatoria in caso di fallimento del cedente;</li> <li>• La previsione è valida per tutti i crediti certificati tramite PCC e non solo per quelli assistiti da garanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In corso di approfondimento i rischi derivanti dalla revocatoria ordinaria.</li> </ul>
5	I crediti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013, di parte corrente, certificati, o per cui l'istanza di certificazione è stata presentata entro il 31 ottobre 2014, sono assistiti da garanzia dello Stato al ricorrere di determinati requisiti della cessione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'esplicita garanzia di ultima istanza da parte dello Stato consente di ponderare allo 0% i crediti acquisiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La garanzia copre un ambito limitato (crediti di parte corrente maturati al 31/12/2013);</li> <li>• Il termine (già scaduto) del 31 ottobre per la presentazione dell'istanza di certificazione non appare sufficiente in considerazione delle necessità di chiarimenti e criticità ancora aperte;</li> <li>• La garanzia copre oltre al capitale, secondo il DM attuativo, gli eventuali interessi maturati fino alla data di pagamento. Si ritiene che tali interessi includano gli interessi di mora che, ai sensi della normativa, continuano a maturare. In tale ottica appare necessario chiarire da quale momento tali interessi siano coperti dalla garanzia dello Stato (es. scadenza originaria del credito, data della cessione, scadenza riportata in certificazione, data dell'intimazione al pagamento ecc...);</li> <li>• Non sono indicati i tempi per il pagamento in caso di attivazione della garanzia di ultima istanza dello Stato;</li> <li>• Con riferimento ai crediti verso enti del SSN della Regione Lazio, appare opportuno chiarire se la garanzia è ad essi applicabile in quanto le stesse, certificate nell'ambito dell'Accordo Pagamenti, possono non contenere l'indicazione della data di pagamento (con conseguente impossibilità di determinare lo sconto) e che appunto non sono state certificate tramite PCC, come richiesto dall'art. 37 del dl 66/2014.</li> </ul>
6	Ai fini della garanzia dello Stato, i crediti devono essere acquisiti pro soluto e ad un tasso onnicomprensivo non superiore a 1,9% se il valore dei crediti ceduti è		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'atto di cessione pro soluto dovrà essere conforme al modello di cui all'Allegato 1 della "Convenzione Quadro ABI- MEF per la cessione pro soluto dei crediti certificati e assistiti da garanzia dello Stato" secondo quanto previsto all'art. comma 2 della stessa convenzione, attualmente in revisione;</li> <li>• Tenendo presenti le complessità operative della gestione delle operazioni di cessione pro soluto, è assai probabile che i gruppi bancari convogliano</li> </ul>



	inferiore a 50mila € ovvero a 1,6% se superiore.		<p>l'attività verso le società prodotte specializzate nel factoring, le quali applicano mediamente tassi attivi nell'intorno dei 3-3,5 punti percentuali e commissioni medie intorno allo 0,35%;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tasso omnicomprensivo (ovvero non soggetto all'applicazione di ulteriori voci di spesa) previsto dal DM appare eccessivamente sfavorevole per la stragrande maggioranza degli intermediari finanziari, che presentano un tasso medio della raccolta mediamente superiore all'1%.</li> <li>• L'impossibilità di caricare spese e commissioni a remunerazione dell'attività di gestione del credito contribuisce a rendere l'operazione economicamente non sostenibile, soprattutto per i tagli minori e per gli intermediari di minori dimensioni.</li> </ul>
7	Altri temi aperti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secondo le attuali regole di Centrale dei Rischi, il cedente resterà segnalato in CR fino alla scadenza della certificazione più un ulteriore periodo di tempo convenzionale per tenere conto della possibilità di ridefinizione dei termini o escussione della garanzia (potenzialmente oltre un anno).</li> <li>• I crediti eventualmente acquisiti nell'ambito di queste operazioni non potranno essere finanziati tramite le operazioni TLTRO, che prevedono tassi vantaggiosi per le banche, considerato che: i) i finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari non sono inclusi nel perimetro del gruppo ai fini del conteggio dei limiti di indebitamento, e ii) l'esposizione acquisita pro soluto figura come esposizione verso la PA e non verso imprese, e pertanto non rientrano in ogni caso nell'ambito del TLTRO.</li> <li>• Non sono tuttora chiare le modalità con cui si concretizza la cd. "cessione di diritto" di cui al comma 3 dell'art. 37.</li> <li>• La semplificazione fiscale di cui all'art. 38bis opera per tutti i crediti scaduti al 31 dicembre 2013 (come si intuisce dalla lettera del provvedimento) senza distinzione fra parte corrente e parte capitale, anche per i crediti non certificati.</li> </ul>

